

Prot. 1364/26

Prov. 138/26

Prot. 233/26 INT.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Variatione tabellare relativa all'assegnazione di un ruolo alla dott.ssa Teresa Giardino per effetto della sua cessazione dall'esercizio delle funzioni semidirettive

Perugia 16 giugno 2026

Il Presidente f.f. dott. Andrea Ausili,

rilevato che ad oggi permane scoperto l'Ufficio di Presidente dell'intestato Tribunale;

rilevato come il 13.6.2026 la dott.ssa Teresa Giardino, nominata Presidente Vicario con D.P. n. 172 del 2.12.2024, è decaduta dal predetto incarico per effetto della cessazione dall'esercizio delle funzioni semidirettive, avendo esercitato dette funzioni per otto anni (art. 46 D. Lgs n. 160 del 2006);

osservato come l'art. 99 circolare sulle tabelle per gli anni 2026-2029, riguardante la figura del magistrato Vicario, preveda al comma 7 che *“il Presidente di sezione cessato dalle funzioni semidirettive decade dall'incarico e trova applicazione il comma 9 fino all'eventuale nomina del nuovo vicario”*. Ai sensi del richiamato comma 9 *“in caso di mancanza, assenza o impedimento del vicario, fa le sue veci il Presidente di sezione con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio (...)”*;

ritenuto che per effetto di tali norme, le funzioni presidenziali debbano essere svolte dallo scrivente magistrato, quale Presidente di Sezione con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva dell'Ufficio.

rilevato, altresì, che la dott.ssa Teresa Giardino, proveniente dalla Corte di Appello al momento di assumere le funzioni semidirettive, abbia optato per la permanenza nell'intestato Tribunale;

ritenuto necessario provvedere all'assegnazione alla dott.ssa Giardino di un ruolo; osservato come la disciplina da applicarsi vada ritenuta nell'art. 46 D. Lgs n. 160 del 2006 e, più nel dettaglio, nell'art. 139 della circolare sulle tabelle, riguardante l'*Assegnazione in caso di ricollocamento in ruolo e in caso di cessazione da un incarico direttivo o semidirettivo*";

rilevato come ai sensi del comma 2 di detto articolo il magistrato cessato dalle funzioni semidirettive vada assegnato *"alla posizione tabellare di provenienza sia nell'ipotesi di riassegnazione, ove richiesta dall'interessato, all'ufficio occupato prima del conferimento dell'incarico, sia nell'ipotesi di permanenza nel medesimo ufficio ove ha svolto detto incarico"*;

ritenuto che tale norma, letta anche alla luce del comma 4, vada intesa nel senso che al magistrato cessato dalle funzioni semidirettive vadano assegnate le medesime funzioni giurisdizionali sino ad ora svolte, laddove permanga nell'Ufficio in cui ha esercitato dette funzioni e provenga da Ufficio diverso, tale essendo la *ratio* dell'istituto, volto a consentire al magistrato di conservare - ove possibile - le funzioni svolte;

ritenuto che indiretta conferma dell'interpretazione qui offerta si rinviene nel comma 4 di detto articolo, che disciplina - e dunque contempla - l'ipotesi che il magistrato cessato dall'incarico semidirettivo continui a svolgere le stesse funzioni che ricopriva mentre svolgeva lo stesso incarico semidirettivo, individuando il limite della permanenza delle funzioni in dieci anni (limite ad oggi non raggiunto dalla dott.ssa Giardino);

ritenuta l'estrema opportunità che al ruolo in questione sia assicurata continuità di gestione, atteso che in esso è inserita la posizione di uno dei due giudici delegati, che non può rimanere vacante;

rilevato, peraltro, che il ruolo in questione è l'unico disponibile del settore civile, essendo tutti gli altri coperti (residuando un'altra posizione tabellare nella terza sezione, tuttavia mai attivata);

rilevato che la dott.ssa Giardino ha condiviso detta soluzione;

ritenuto, quindi, doversi provvedere a che la dott.ssa Giardino mantenga le funzioni giurisdizionali sino ad oggi svolte nell'ambito della terza sezione civile, conservando - a tali fini - la medesima posizione tabellare e svolgendo in concreto funzioni di giudice

delegato e di magistrato addetto al Tribunale delle Imprese;

ritenuto, inoltre, come la dott.ssa Giardino abbia manifestato la propria disponibilità a continuare a trattare, nell'ambito della volontaria giurisdizione, i procedimenti separativi o di regolamentazione della responsabilità genitoriale consensuali (separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori di coppia non unita in matrimonio, modifiche consensuali delle condizioni di separazione e/o divorzio o di regolamentazione della responsabilità genitoriale di coppia non unita in matrimonio), negli ultimi diciotto mesi gestiti proprio dalla medesima collega;

tale soluzione ha trovato concordi i magistrati del settore famiglia; inoltre, è estremamente opportuno che in detta materia sia dia continuità all'organizzazione impressa dalla dott.ssa Giardino, non disperdendosi l'assetto sin qui proficuamente impresso;

ritenuto più in generale, come, nelle more della - ormai prossima (la vacanza dura da quasi diciotto mesi) - definizione del concorso indetto per la presidenza dell'intestato Tribunale, nell'ambito del quale proprio la dott.ssa Giardino risulta essere stata proposta all'unanimità dalla competente Commissione del CSM, appare quanto mai opportuno mantenere l'assetto organizzativo in essere, sia per i lusinghieri risultati che anche le ultime rilevazioni statistiche relative agli obiettivi legati al PNRR hanno restituito, sia per evitare di operare continue modifiche organizzative, essendo imminenti quelle "definitive" che imprimerà il nuovo titolare dell'Ufficio di Presidenza.

È necessario dichiarare la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva dovendosi consentire alla dott.ssa Giardino nell'immediatezza di continuare a svolgere le attività giurisdizionali calendarizzate; sussistono, dunque, i presupposti dell'assoluta necessità ed urgenza di provvedere.

P.Q.M.

Dispone che la dott.ssa Giardino mantenga le funzioni giurisdizionali sino ad oggi svolte nell'ambito della terza sezione civile, conservando - a tali fini - la medesima posizione tabellare (funzioni di giudice delegato e di magistrato addetto al Tribunale delle Imprese), immutati i vigenti criteri di assegnazione degli affari;

dispone altresì che la dott.sa Giardino continui a trattare procedimenti di volontaria

giurisdizione aventi ad oggetto giudizi separativi o di regolamentazione della responsabilità genitoriale consensuali (separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori di coppia non unita in matrimonio, modifiche consensuali delle condizioni di separazione e/o divorzio o di regolamentazione della responsabilità genitoriale di coppia non unita in matrimonio)

Visti gli artt. 40 e 41 circ. tabelle dichiara la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione, a tutti i Magistrati professionali e onorali, al Procuratore della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, ai Capi area del settore civile e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi altresì al sig. Presidente della Corte Appello di Perugia per i profili di competenza quale Presidente del Consiglio giudiziario.

Il Presidente del Tribunale f.f.

dott. Andrea Ausili

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.